

da restituire firmato



GENERALI VITA

Polizza collettiva n. 61973

pagina 1 di 9

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
(tariffa UC/3)

fra **GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI** (codice fiscale: n. 90000180324.....), che agisce per conto dei propri soci, in seguito chiamato: la "Contraente"
e **GENERALI VITA S.P.A.**, in seguito chiamate: la "Società"

pre messo

- che la Contraente intende realizzare un piano previdenziale collettivo volontario per i familiari dei propri soci, dipendenti delle Assicurazioni Generali in servizio o in quiescenza, mediante la stipula di assicurazioni a tariffa di capitalizzazione, con opzione di conversione in rendita a scadenza;
- che la Società è disposta a fornire le prestazioni richieste a condizioni di particolare favore;

viene stipulato, con effetto dal 1° gennaio 2001, il seguente contratto per l'assicurazione collettiva dei familiari dei soci attuali e futuri (dipendenti delle Assicurazioni Generali in servizio o in quiescenza) della Contraente, in seguito denominati "assicurati".

Le garanzie alle quali si riferisce il presente contratto sono regolate esclusivamente dalle condizioni contrattuali che seguono, dai tassi della tariffa UC/3 (Allegato I) e dalle norme legislative in materia.

Mogliano Veneto, 2 gennaio 2001

La Contraente, con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare tutti gli articoli delle "Condizioni del Contratto" con i relativi Allegati

CONTRAENTE

[Signature]
Sezione di Trieste

GENERALI VITA S.P.A.

[Signature]

La Contraente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente l'Art. 11 - Decorrenza e durata del contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

[Signature]
Sezione di Trieste

00000001

Terminologia:

- 1) **SOCIETA'**: l'impresa assicuratrice.
- 2) **CONTRAENTE**: chi stipula il contratto con la Società.
- 3) **ASSICURATO**: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- 4) **BENEFICIARI**: coloro ai quali spettano le somme assicurate.
- 5) **PREMIO**: l'importo dovuto dalla Contraente alla Società.
- 6) **RISERVA MATEMATICA**: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Art. 1 - Impegni della Contraente

La Contraente s'impegna a far partecipare all'assicurazione collettiva di cui al presente contratto le persone di cui in premessa, che ne abbiano fatto richiesta mediante sottoscrizione dello specifico "Atto di Adesione", contenente fra l'altro: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, data di decorrenza e ammontare del premio da versare (con un minimo di lire 300.000, pari a euro 154,94). La Contraente dà inoltre il proprio assenso al trattamento dei succitati dati da parte della Società, ai soli fini assicurativi.

La Contraente s'impegna, infine, a fornire alla Società ogni altro tipo di documentazione che dalla Società stessa fosse richiesta per l'inserimento degli assicurandi nella collettiva o per il pagamento delle prestazioni garantite.

Art. 2 - Impegni della Società

La Società si impegna a fornire le prestazioni richieste, in relazione agli assicurati di cui in premessa, mediante l'impiego dei versamenti ricorrenti in base alla tariffa UC/3 in vigore alla data dei versamenti: *tariffa di capitalizzazione a premi unici ricorrenti con rivalutazione del capitale a tasso tecnico del 3%, con opzione di conversione in rendita a scadenza.*

Il tasso di tariffa per ciascun assicurato verrà individuato in base alla durata dell'assicurazione ottenuta come differenza tra il termine del differimento - di cui all'Art. 3 - e l'età di calcolo dell'assicurato al momento del versamento, intendendo per essa l'età calcolata in anni e mesi ponendo convenzionalmente il giorno e il mese di nascita di ciascun assicurato al 1° del mese immediatamente successivo a quello effettivo.

Sui tassi di tariffa (Allegato I) di cui al comma precedente verrà applicato uno sconto in misura pari al 4%.

La Società rilascerà alla Contraente - ad ogni nuovo ingresso e per ciascun successivo versamento - un'unica quietanza relativa ai premi complessivamente pagati accompagnata da un'appendice-distinta, facente parte integrante del presente contratto, nella quale saranno elencati i partecipanti alla collettiva e riportate le prestazioni e i premi riferentisi a ciascuno di essi.

L'appendice-distinta si intenderà controllata e ritenuta corretta qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la Contraente non comunichi eventuali rilievi circa i dati evidenziati.

A ciascun anniversario di rivalutazione di cui al successivo Art. 10 - verranno inoltre rilasciati alla Contraente i certificati riassuntivi individuali riportanti le prestazioni complessivamente maturate da ciascun assicurato fino a quella data.

Art. 3 - Scadenza delle posizioni assicurative

La scadenza di ciascuna posizione assicurativa viene stabilita, a scelta dell'assicurato, in: 5 (minimo), 10, 15, 20, 25, 30 anni.

Nel caso di permanenza in assicurazione oltre il termine prefissato, la data di scadenza verrà posticipata di anno in anno fino alla data di effettiva uscita dell'assicurazione, mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate, applicando ai premi netti originariamente versati il relativo tasso di premio - in vigore alla data del versamento medesimo - corrispondente alla nuova durata della polizza, consentendo inoltre agli assicurati di effettuare, tramite la Contraente, ulteriori versamenti di premio sulle posizioni assicurative in questione.

Art. 4 - Prestazioni assicurate

La Società garantisce, nei limiti delle disponibilità maturate sulla polizza collettiva, le seguenti prestazioni:

- a) in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza pattuita, di cui al precedente Art. 3, il pagamento di un capitale pari alla somma delle quote di capitale acquistate; la prestazione acquisita in forma di capitale potrà essere convertita in una rendita, come indicato nel successivo Art. 6;
- b) in caso di morte dell'assicurato prima della scadenza pattuita, l'erogazione della riserva matematica, che si ottiene scontiando al tasso tecnico della tariffa adottata (3%) per il periodo intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza contrattuale, il capitale maturato alla data del decesso - con un minimo pari alla somma dei premi netti versati e rivalutati alla data medesima.

Art. 5 - Decorrenza delle assicurazioni

Le assicurazioni, relativamente ai nuovi ingressi e ai versamenti di premio successivi al primo, avranno decorrenza dal giorno in cui avviene l'effettivo incasso da parte della Società.

Art. 6 - Pagamento della rendita

L'assicurato può richiedere, almeno tre mesi prima del termine del periodo di differimento, per il tramite della Contraente, di convertire - totalmente o parzialmente - il capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia che sarà determinata in base ai coefficienti di conversione adottati dalla Società.

Polizza collettiva n. 61973

pagina 4 di 9

La facoltà di conversione in rendita viene concessa qualora la singola rata di rendita non risulti inferiore a lire 300.000 (pari a euro 154,94).

L'importo della rendita si ottiene moltiplicando l'ammontare da convertire di cui all'Art. 4, lettera a) per il coefficiente, di cui all'Allegato III al presente contratto, corrispondente all'età - calcolata e rettificata come ivi indicato - dell'assicurato. Il pagamento della rendita è previsto in rate mensili posticipate.

L'assicurato potrà anche richiedere, sempre tramite la Contraente e nel rispetto del limite temporale sopraccitato, il pagamento in rateazione diversa.

L'assicurato potrà inoltre richiedere, tramite la Contraente, la conversione della rendita vitalizia annua di opzione in:

- a. una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; oppure
- b. in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

Art. 7 - Valore di riscatto

Prima della scadenza pattuita, come da Art. 3, l'assicurato può riscattare la propria posizione individuale tramite richiesta inoltrata per il tramite della Contraente, se trascorso almeno un anno dal primo versamento.

L'importo liquidabile sarà pari alla riserva matematica calcolata come al punto b) del precedente Art. 4.

Sul valore di riscatto sopra definito verranno applicate le ritenute fiscali in base alle norme vigenti al momento della liquidazione. Il riscatto potrà essere esercitato anche parzialmente.

L'operazione di riscatto non è ammessa durante il godimento della rendita.

Art. 8 - Beneficiari

Beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

- a) in caso di vita, gli assicurati stessi;
- b) in caso di morte, le persone designate per la reversibilità, qualora fosse stata scelta l'opzione di cui al precedente Art. 6, punto b);
- c) in caso di premorienza durante il periodo di differimento, oppure durante il periodo di godimento della rendita certa, secondo quanto previsto al precedente Art. 6, punto a), salvo diversa indicazione fornita all'ingresso in garanzia o in epoca successiva, gli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi.

Polizza collettiva n. 61973

Art. 9 - Prestiti

Nessun prestito può essere accordato sul valore della polizza.

Art. 10 - Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono.

A tal fine la Società gestisce le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento "GESAV" (Allegato II) e dalle disposizioni di cui alle successive lettere A) e B).

A) Misura della Rivalutazione

La Società dichiara, entro la fine di ogni mese il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione Speciale determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

La certificazione di cui al punto 2) del Regolamento viene effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.

La Società stabilisce inoltre l'aliquota di partecipazione da attribuire alle assicurazioni in vigore, aliquota che non può essere inferiore all'80%.

L'aliquota di partecipazione - denominata "aliquota di retrocessione" - del presente contratto al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale, è stabilita nella misura del 96 %, con un rendimento minimo trattenuto dalla Società pari allo 0,40 %. Qualora l'ammontare complessivo dei premi versati sulle singole assicurazioni in vigore fosse superiore ad un miliardo di lire (pari a 516.456,90 euro), tenendo conto anche di quanto versato sulle assicurazioni in vigore nella polizza collettiva n. 60997, l'aliquota di partecipazione sarà pari al 97 % e il minimo trattenuto dalla Società resterà confermato nella misura dello 0,30 %.

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene moltiplicando l'aliquota di partecipazione per il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Speciale (tenuto conto del minimo trattenuto) nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto, stabilita al 1° gennaio di ogni anno.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico adottato la differenza fra il rendimento attribuito al contratto e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

Nel caso di prestazioni in forma di capitale erogate nel presente contratto in data diversa dal mese di ricorrenza annuale, il rendimento finanziario ai fini del calcolo del rendimento attribuito è costituito dal rendimento conseguito dalla Gestione Speciale nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello di esercizio della prestazione pattuita.

Polizza collettiva n. 61973

B) Rivalutazione delle prestazioni

Ad ogni anniversario della data di ricorrenza la prestazione il capitale assicurato viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle prestazioni in termini, comprensive degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Qualora la decorrenza delle singole assicurazioni sia fissata in data diversa dalla data di ricorrenza annuale, la rivalutazione avverrà in pro-rata temporis.

Analogamente si procederà per rivalutazioni di assicurazioni in forma di capitale aventi scadenze diverse da tale data, fermo restando le previsioni di cui all'ultimo comma del precedente punto A).

Art. 11 - Decorrenza e durata del contratto di assicurazione

Il presente contratto ha effetto dalla data precisata in premessa per la durata di anni dieci. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per eguali periodi successivi salvo disdetta, di una delle parti contraenti, che dovrà essere comunicata con preavviso di almeno sei mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Resta inteso che le assicurazioni emesse prima della data di effetto della disdetta rimarranno regolarmente in essere alle condizioni tutte del presente contratto fino alla loro naturale scadenza.

Art. 12 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto in termini è competente l'Autorità Giudiziaria che ha giurisdizione sulla sede, residenza o domicilio elettivo della Contraente oppure del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 13 - Clausola finale

Le eventuali modifiche alla tariffa applicata al presente contratto, richieste dagli organi preposti al controllo dell'attività assicurativa, verranno applicate ai premi versati dopo l'entrata in vigore delle modifiche stesse.

Polizza collettiva n. 61973

pagina 7 di 9

Allegato I

TARIFFA UC/3

*Tariffa di Capitalizzazione a Premio Unico costante
e con Rivalutazione del Capitale*

PREMI UNICI LORDI PER LIRE/EURO 1.000 DI CAPITALE

Durata	Premio
1	1021.97
2	992.21
3	963.31
4	935.25
5	908.01
6	881.56
7	855.89
8	830.96
9	806.75
10	783.26
11	760.44
12	738.29
13	716.79
14	695.91
15	675.64
16	655.96
17	636.86
18	618.31
19	600.30
20	582.82
21	565.84
22	549.36
23	533.36
24	517.83
25	502.74
26	488.10
27	473.88
28	460.08
29	446.68
30	433.67

Polizza collettiva n. 61973

Allegato II

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE GESAV

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con la sigla GESAV.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della GESAV.
La gestione della GESAV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione della GESAV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza della GESAV al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla GESAV, il rendimento annuo della GESAV, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il rendimento annuo della GESAV per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della GESAV di competenza di quell'esercizio al valore medio della GESAV stessa.
Per risultato finanziario della GESAV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della GESAV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella GESAV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella GESAV per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della GESAV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della GESAV. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella GESAV. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della GESAV, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Polizza collettiva n. 61973

pagina 9 di 9

Allegato III

**VALORI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA
PAGABILE IN RATE MENSILI POSTICIPATE (Tavole GENERALI 98 PSL - tasso tecnico 2,5%)**
valore della rendita per lire/euro 1.000 di capitale

Età*	Maschi	Femmine	Età*	Maschi	Femmine
50	46,02818	41,30404	61	59,68428	51,25735
51	46,94824	41,98075	62	61,42969	52,52533
52	47,91868	42,69289	63	63,27799	53,87518
53	48,94454	43,44433	64	65,23963	55,31649
54	50,02757	44,23688	65	67,32321	56,86040
55	51,17412	45,07454	66	69,53804	58,51494
56	52,38851	45,95936	67	71,89377	60,29418
57	53,67619	46,89650	68	74,40478	62,20943
58	55,04273	47,89029	69	77,08997	64,28547
59	56,49443	48,94459	70	79,95725	66,54684
60	58,04026	50,06698			

* età rettificata in base alla *Tabella di age-shifting*

TABELLA DI AGE-SHIFTING


Maschi			Femmine		
nati da	a	shift	nati da	a	shift
-	30/06/21	2,5	-	30/06/29	2,5
01/07/21	30/06/30	3	01/07/29	30/06/36	2
01/07/30	30/06/34	2,5	01/07/36	30/06/40	1,5
01/07/34	30/06/38	2	01/07/40	30/06/44	1
01/07/38	30/06/40	1,5	01/07/44	30/06/48	0,5
01/07/40	30/06/44	1	01/07/48	30/06/52	0
01/07/44	30/06/47	0,5	01/07/52	oltre	-0,5
01/07/47	30/06/52	0			
01/07/52	30/06/58	-0,5			
01/07/58	oltre	-1			

Le tavole demografiche Generali 98 PSL comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age shifting.

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Per età e tipologie di rendita diverse da quelle riportate, i relativi coefficienti di conversione verranno comunicati a richiesta della Contraente.

da restituire firmato



GENERALI VITA

Polizza collettiva n. 61973

B

Contraente: GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI

APPENDICE N. 1

al contratto n. 61973 stipulato in data 2 gennaio 2001 tra il GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI e GENERALI VITA S.p.A..

Ad integrazione di quanto indicato nell'Art. 10 - *Clausola di Rivalutazione*, del contratto in termini, si concorda che con effetto immediato l'assicurando, al momento del suo inserimento in polizza, avrà facoltà di scegliere una delle Gestioni Speciali previste per il presente contratto, con le modalità e i criteri previsti dal "**Regolamento delle Gestioni Speciali**" che alleghiamo alla presente Appendice e che sostituisce quello riportato nell'Allegato II, al contratto in parola, in base alla quale la Società riconoscerà la rivalutazione annua delle prestazioni assicurate.

Nello specifico "Atto di Adesione" l'assicurando dovrà quindi indicare quale delle Gestioni Speciali previste venga applicata alla sua polizza.

Le Gestioni Speciali, attualmente previste per il contratto in termini, sono la "**GESAV**" (già indicata nel precitato Art. 10) e la "**GEVAL/EURO**".

Per ogni Gestione Speciale verrà mantenuta una separata amministrazione, assegnando un diverso numero di identificazione. Al suddetto numero, preceduto da quello della collettiva in termini, le parti contraenti faranno riferimento per tutti gli adempimenti relativi al presente contratto.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 6 settembre 2002

CONTRAENTE

(timbro e firma)

GRUPPO ANZIANI delle "GENERALI"


GENERALI VITA S.p.A.

Allegato I all'Appendice n. 1**REGOLAMENTO DELLE GESTIONI SPECIALI**

Il regolamento che segue è comune a tutte le "GESTIONI SPECIALI" offerte dalla Società al momento della sottoscrizione del presente contratto.

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome *GESTIONE SPECIALE*.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della *GESTIONE SPECIALE*.
La *GESTIONE SPECIALE* è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n° 71 del 26.3.87 e si atterrà a eventuali successive disposizioni.
2. La *GESTIONE SPECIALE* è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della *GESTIONE SPECIALE* al presente Regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla *GESTIONE SPECIALE*, il rendimento annuo della *GESTIONE SPECIALE*, quale descritto al seguente al punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società, sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo della *GESTIONE SPECIALE* per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della *GESTIONE SPECIALE* di competenza di quell'esercizio al valore medio della *GESTIONE SPECIALE* stessa.
Per risultato finanziario della *GESTIONE SPECIALE* si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della *GESTIONE SPECIALE* - al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella *GESTIONE SPECIALE* e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella *GESTIONE SPECIALE* per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della *GESTIONE SPECIALE* si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della *GESTIONE SPECIALE*.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella *GESTIONE SPECIALE*. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della *GESTIONE SPECIALE*, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

da restituire firmato



GENERALI VITA

Polizza collettiva n. 61973

B

Contraente: GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI

APPENDICE N. 2

al contratto n. 61973 stipulato in data 2 gennaio 2001 tra il GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI e GENERALI VITA S.p.A..

Ad integrazione di quanto indicato nell'Appendice n. 1 dd. 6 settembre 2002, del contratto in termini, si concorda che con effetto immediato l'assicurando, al momento del suo inserimento in polizza, avrà facoltà di scegliere una delle Gestioni Speciali previste per il presente contratto, che sono la "GESAV", la "GEVAL/EURO" e la "GEVAL/DOLLARI".

Per ogni Gestione Speciale verrà mantenuta una separata amministrazione, assegnando un diverso numero di identificazione. Al suddetto numero, preceduto da quello della collettiva in termini, le parti contraenti faranno riferimento per tutti gli adempimenti relativi al presente contratto.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 19 dicembre 2002

CONTRAENTE
(timbro e firma)

GRUPPO ANZIANI delle "GENERALI"

GENERALI VITA S.p.A.